burghese è stata autorizzata ad introdurre per il 1964 per le proprie importazioni in provenienza da paesi terzi:

— di ferro-cromo della voce tariffaria 73.02 E I e

— di ferro-molibdeno della voce tariffaria ex 73.02 H

sono portate

— da 3.000 tonnellate a 5.600 tonnellate e

— da 250 tonnellate a 430 tonnellate.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1964.

*Per la Commissione*
*Il Presidente*
**Walter HALLSTEIN**

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 30 luglio 1964

## che stabilisce una tassa di compensazione all'importazione in Italia di alcuni alimenti per il bestiame

**(I testi in lingua francese ed italiana sono i soli facenti fede)**

(64/497/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 46,

Considerando che, il 16 giugno 1964, il Governo della Repubblica italiana ha chiesto alla Commissione di fissare, a norma dell'articolo 46 del Trattato, una tassa di compensazione all'importazione nel proprio territorio di alcuni alimenti per il bestiame, contenenti latte magro in polvere, in provenienza dalla Francia;

Considerando che l'organizzazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari in Francia rende possibile l'esportazione in Italia dei suddetti alimenti per il bestiame ad un livello di prezzo del latte magro in polvere, inferiore a quello cui può approvvigionarsi l'industria italiana produttrice di alimenti per il bestiame; che le misure francesi di organizzazione di mercato sono pregiudizievoli alla concorrenza della produzione in questione, in Italia;

Considerando che il prezzo corrispondente al prezzo del latte magro in polvere sul mercato italiano, previa deduzione dei dazi doganali applicabili al prodotto trasformato, è uguale a 17.479 Lit. per 100 chilogrammi; che il prezzo che risulterebbe dal prezzo del latte pagato al produttore in Francia sarebbe sensibilmente superiore a questo prezzo ed è portato ad un livello inferiore dalle misure suindicate di organizzazione di mercato;

Considerando che è possibile ristabilire l'equilibrio sul mercato italiano istituendo una tassa di compensazione che abbia per effetto di rendere il prezzo del latte magro in polvere impiegato nella composizione dei prodotti importati dalla Francia uguale al prezzo cui può approvvigionarsi l'industria di trasformazione in Italia;

Considerando che a tal fine è opportuno prendere in considerazione la differenza tra il prezzo del latte magro in polvere, destinato a detta industria di trasformazione sul mercato italiano, diminuito del dazio doganale applicabile al latte in questione, quando è importato dalla Francia sotto forma di prodotto trasformato, e il prezzo del latte magro in polvere contenuto nel prodotto trasformato in provenienza dalla Francia, reso franco frontiera italiana; che a tale differenza bisogna applicare i coefficienti stabiliti in modo forfettario in funzione della quantità di latte in polvere contenuta nel prodotto trasformato, tenuto conto delle pratiche commerciali in uso per il prodotto trasformato in questione;

Considerando che le condizioni per l'applicazione dell'articolo 46 non sono soddisfatte, invece, per quanto concerne le importazioni dagli altri Stati membri che si effettuano a prezzi superiori al prezzo del mercato italiano;

Considerando che, per non sfavorire le importazioni dalla Francia rispetto alle importazioni dai paesi terzi, è necessario prevedere, quale condizione per l'applicazione della tassa agli scambi con la Francia, la riscossione, all'importazione dai paesi terzi, di una tassa uguale alla differenza tra il prezzo corrispondente al prezzo sul mercato italiano, vale a dire 17.479 Lit., e il prezzo sul mercato mondiale stabilito in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto, per un prodotto reso franco frontiera italiana; che la preferenza intracomunitaria è salvaguardata aumentando tale tassa di una percentuale pari a quella dei dazi applicabili all'importazione del prodotto trasformato,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:**

*Articolo 1*

1. La Repubblica italiana è autorizzata a riscuotere, nelle condizioni stabilite negli articoli seguenti, una tassa di compensazione all'entrata dei prodotti qui di seguito definiti in provenienza dalla Francia, salvo che tale Stato membro non applichi la suddetta tassa all'esportazione.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1, in appresso denominati « prodotti trasformati », sono i seguenti:

— ex 23.07 — Foraggi melassati o zuccherati e altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.);

— ex B — Altri: preparazioni contenenti in peso il 50 % o più di latte in polvere, escluse le preparazioni di cui all'allegato del regolamento n. 19.

*Articolo 2*

1. Nel caso in cui la tassa di compensazione sia riscossa dalla Francia, il suo importo è uguale, per 100 chilogrammi di prodotto trasformato, alla differenza tra:

a) il prezzo in Italia di 100 chilogrammi di latte magro in polvere (ottenuto con il metodo spray) di qualità conforme agli usi commerciali e utilizzato per la fabbricazione del prodotto trasformato, diminuito dell'importo risultante dall'applicazione a detto prezzo del dazio doganale da riscuotere sul prodotto trasformato, e

b) il prezzo in Francia di 100 chilogrammi di prodotto di cui alla lettera a) contenuto in un prodotto trasformato reso franco frontiera italiana,

differenza cui sono applicati i coefficienti stabiliti nell'articolo 4.

2. Nel caso in cui la tassa di compensazione sia riscossa dall'Italia, il suo importo è uguale, per 100 chilogrammi di prodotto trasformato, all'importo fissato a norma del paragrafo 1, maggiorato di una percentuale pari a quella dei dazi e delle tasse applicabili all'importazione del prodotto trasformato.

*Articolo 3*

1. L'applicazione, da parte della Repubblica francese o della Repubblica italiana, della tassa di compensazione è subordinata alla condizione che l'Italia applichi una tassa di compensazione all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 in provenienza dai paesi terzi.

2. L'ammontare di tale tassa è uguale, per 100 chilogrammi di prodotto trasformato, alla differenza tra

a) il prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e

b) il prezzo, stabilito in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale, di 100 chilogrammi di latte magro in polvere (ottenuto con il metodo spray), di qualità conforme agli usi commerciali, contenuto in un prodotto trasformato reso franco frontiera italiana,

differenza cui sono applicati i coefficienti stabiliti nell'articolo 4 e maggiorata di una percentuale pari a quella dei dazi e delle tasse applicabili all'importazione del prodotto trasformato.

*Articolo 4*

Il coefficiente di cui agli articoli 2 e 3 ammonta

— al 70 %, se il prodotto trasformato contiene più del 50 % e non oltre il 75 % in peso di latte in polvere;

— al 94 %, se il prodotto trasformato contiene oltre il 75 % in peso di latte in polvere.

*Articolo 5*

1. La Commissione determina i prezzi del latte magro in polvere di cui agli articoli 2 e 3, tenendo conto, se del caso, delle misure che modificano il

prezzo d'acquisto del latte magro in polvere per l'industria che fabbrica il prodotto trasformato.

2. I prezzi di cui agli articoli 2 e 3 sono determinati nel modo seguente, per 100 chilogrammi:

a) Italia: 17.479 Lit.

b) Francia: 14.305 Lit.

c) Paesi terzi: 14.625 Lit.

3. La Commissione segue l'evoluzione del mercato nel periodo di riscossione della tassa di compensazione. Essa determina immediatamente nuovi prezzi qualora si verifichino notevoli modifiche dei prezzi.

*Articolo 6*

1. La Francia fornisce ogni settimana alla Commissione informazioni relative all'evoluzione dei prezzi del latte magro in polvere destinato ad essere utilizzato sotto forma di prodotto trasformato da esportare verso l'Italia.

2. L'Italia fornisce alla Commissione

a) ogni mese, informazioni concernenti:

— il volume della produzione dei prodotti di cui all'articolo 1,

— il volume delle importazioni di tali prodotti di qualsiasi provenienza, globalmente, nonché separatamente per paese d'origine,

b) ogni settimana, i prezzi all'importazione del latte magro in polvere in Italia, non sdoganato, tassa non compresa, secondo il paese d'origine.

*Articolo 7*

La presente decisione è applicabile fino a quando non sia applicato il regime dei prelievi previsto dal regolamento n. 13/64/CEE.

*Articolo 8*

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese e alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1964.

*Per la Commissione*
*Il Presidente*
**Walter HALLSTEIN**

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

### del 30 luglio 1964

### che autorizza la Repubblica federale di Germania a diminuire i prelievi applicabili alle oche macellate

(64/498/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 22 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1] ed in particolare l'articolo 5,

Vista la domanda presentata il 20 luglio 1964 dalla Repubblica federale di Germania al fine di essere autorizzata, fino al 31 dicembre 1964, a diminuire l'ammontare dei prelievi, risultanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 22 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, per le importazioni di oche,

a) di 0,47 DM/kg, quando il pollame è venduto spennato, dissanguato, non svuotato, con la testa e le zampe;

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 959/62.